



COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti, 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DETERMINAZIONE NR. 122 DEL 25.06.2025

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA CON CONSORZIO VAL CAVALLINA CF 95173320169 P. IVA 03579600168 ANNUALITÀ 2025 SERVIZIO IGIENE URBANA.

IL SEGRETARIO COM.LE/IL RESP. DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto sindacale di nomina quale Responsabile del Settore amministrativo, finanziario e tecnico;

Dato atto che l'ente partecipa con una propria quota nel CONSORZIO VAL CAVALLINA servizi;

Ravvisata che l'ente deve procedere ad assumere gli impegni di spesa con CONSORZIO VAL CAVALLINA per i vari servizi affidati e trasferimenti;

Richiamata la comunicazione del CONSORZIO VAL CAVALLINA CF 95173320169 P. IVA 03579600168 in merito alla spesa del servizio di igiene urbana per l'anno 2025 rubricata al protocollo 2264 del 16.06.2025;

Ritenuto nello specifico di procedere ad assumere un primo impegno di spesa imputando la spesa come segue :

- SERVIZIO IGIENE URBANA E MATERIALE PROMOZIONALE RIFIUTI EURO 70.000,00 CAPITOLO 10950503/1

Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;

Considerato in merito al non obbligo di rilascio del CIG che:

Il Consorzio Servizi Val Cavallina non è un'impresa e non è qualificabile come un operatore economico, nella chiara accezione di cui al D.lgs. 36/2023 "codice dei contratti", titolo II, artt. 65 e successivi;

Tale circostanza fattuale e giuridica è di piena evidenza, in quanto il Consorzio Val Cavallina è una forma associativa tra enti locali, nello specifico fra Comuni e Comunità Montana, costituita ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000 TUEL, regolata pertanto dalle norme vigenti per gli enti pubblici, a partire dal D.lgs. 165/2001 fino ai CCNL funzione pubblica;

In considerazione di quanto sopra, è lo stesso D.lgs. 36/2023 che circoscrive l'efficacia degli artt. 94 e seguenti ai soli rapporti contrattuali con la categoria degli operatori economici, e non risulta certamente possibile estendere arbitrariamente per interpretazione analogica le disposizioni del Codice dei contratti ad altre categorie quali appunto gli enti pubblici come il Consorzio;

Quanto evidenziato vale anche per la qualificazione degli affidamenti in house, laddove ANAC esclude da un lato l'assoggettazione al CIG per quanto riguarda la disciplina della tracciabilità, che è la ratio legislativa che ne sorregge l'introduzione, ma ha recentemente stabilito, in coerenza

con le disposizioni del nuovo codice appalti, che il CIG per questa peculiare categoria di affidamenti ha la funzione di consentire la massima trasparenza e conoscibilità degli stessi.

Peraltro, è di piena evidenza che i rapporti in convenzione per la gestione associata di servizi affidati dai Comuni al Consorzio, così come ogni altra prestazione eventualmente richiesta e prestata, non possono configurarsi affatto come “affidamenti in house”, così come stabilito dal citato nuovo codice contratti, art. 7 comma 2, che a sua volta rinvia per gli SPL al D.lgs. 201/2022.

Richiamate altresì le FAQ ANAC aggiornate al 6 Febbraio 2024

C1. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1, lett. m) del Codice dei contratti pubblici;; gli appalti di cui all'articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici; gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 142, comma 4, e 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente (vedi faq C 2);

C2. È soggetto all'obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?

No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi par. 2.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Ravvisato per quanto sopra che non è necessario il rilascio del CIG per i servizi e trasferimenti nei confronti del Consorzio Val Cavallina;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 36/2023.

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto Dott. Panto' Nunzio, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

Visto il Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato nella seduta consiliare del 20.12.2024 delibera n. 39;

Visto il PEG approvato nella seduta di Giunta comunale del 20.12.2024 delibera n. 71.


DETERMINA

1. Di procedere ad assumere gli impegni di spesa per l'anno 2025 con CONSORZIO VAL CAVALLINA SERVIZI secondo quanto previsto in premessa;
2. di dare atto che la spesa è da imputarsi come in premessa;
- 3 Di demandare a successivi atti le integrazioni per la spesa afferente la gestione rifiuti;
4. di dare atto che il CIG non è necessario per quanto indicato in premessa.

Attesta inoltre la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174/2012 ed il rispetto dell'articolo 183 comma 8 del TUEL.

Berzo San Fermo, 25.06.2025

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. SETTORE TECNICO
Pantò Dr. Nunzio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Finanziario, con la sottoestesa firma appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile di settore, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si è conclusa con l'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, si attesta la copertura finanziaria.

Attesta inoltre che la spesa ha carattere RICORRENTE

Attestata la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi del DL 174/2012.

Li, 25.06.2025


IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. SETTORE FINANZIARIO
Pantò Dr. Nunzio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì
vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Pantò Dr. Nunzio



03 LUG, 2025

e

